

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2591 del 06/05/2025
Oggetto	D.P.R. n.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L." - relativa all'impianto di recupero rifiuti con operazioni R3 e R13 art.216 D. Lgs.152/2006, sito in comune di Reggiolo - Via Cantone, 101
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2683 del 06/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.5492/2025

D.P.R. n.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L." - relativa all'impianto di recupero rifiuti con operazioni R3 e R13 art.216 D. Lgs.152/2006, sito in comune di Reggiolo - Via Cantone, 101.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Premesso che:

- la ditta "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.N.C.", per l'impianto di gestione rifiuti in Via Cantone, 101 in Comune di Reggiolo in Provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-2070 del 29/04/2019 per i titoli abilitativi di scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e nulla osta acustico;
- la sopracitata AUA è stata volturata a "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L." con atto n. DET-AMB-2024-6090 del 04/11/2024 a seguito di trasformazione societaria, senza variazioni e modifiche per i titoli abilitativi compresi in AUA.

Richiamato che la ditta PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L. ha presentato la domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) relativamente al progetto "Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06", e che tale procedura si è conclusa con la Determinazione n.26769 del 06/12/2024 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna che esclude il progetto dalla VIA senza porre alcuna condizione ambientale.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'impianto della Ditta PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L., avente sede legale in Comune di Paterno - Contrada Frassineto n. 2 - Provincia di Potenza e stabilimento in Comune di Reggiolo - Via Cantone n. 101 - Provincia di Reggio Emilia, con aggiornamento della comunicazione art.216 concernente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con la quale, sinteticamente la ditta chiede di aumentare la potenzialità autorizzata per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con operazione R3, dalle attuali 1.150 tonnellate/anno alle future 8.050 tonnellate/anno e una potenzialità massima di trattamento giornaliero pari a 35 tonnellate/giorno senza aumentare le quantità di rifiuti messi in riserva e il loro ciclo di recupero e senza apportare modifiche strutturali all'impianto, acquisita da ARPAE al protocollo PG/2025/19750 del 31/01/2025, successiva documentazione a completamento, acquisita da ARPAE ai protocolli PG/2025/28055 del 13/02/2025 e PG/2025/35081 del 24/02/2025 e documentazione integrativa acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/65893 del 07/04/2025.

Preso atto che la domanda di AUA è stata presentata per:

- modifica della comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo

idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- proseguimento senza modifiche del nulla osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Considerato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'impianto della Ditta PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L., acquisita da ARPAE al protocollo PG/2025/19750 del 31/01/2025 e successiva documentazione, dà seguito al progetto "Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06", già valutato dall'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia Romagna.

Preso altresì atto che nell'atto regionale di esito della Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione n.26769 del 06/12/2024 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna si dispone che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all'aumento di produzione.

Dato atto che con nota protocollo PG/2025/35277 del 24/02/2025 ARPAE ha richiesto al Comune di Reggiolo conferma sulla compatibilità urbanistica.

Visto che il Comune, con nota acquisita al protocollo di Arpae al n. PG/2025/0057184 del 26/03/2025, ha confermato il parere favorevole di compatibilità urbanistica, protocollo n. 16377/2024 del 19/11/2024, espresso nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per modifica dell'impianto esistente.

Trattandosi di modifica sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, nel presente atto si procede con l'inserimento di tutti i titoli ambientali di pertinenza dell'impianto come di seguito indicati:

- titolo ambientale relativo a comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, procedendo ad aggiornamento del relativo allegato;
- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 286/2005, in prosecuzione da precedente atto;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/2003, in prosecuzione da precedente atto;
- nulla osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95) per aggiornamento della parte descrittiva.

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."*;
- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- D.G.R. n.286/2005 *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)"*;
- D.G.R. n.1860/2006 *"Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 1121.21-01-2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAC Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per

l'impianto della ditta "**PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L.**" ubicato nel Comune di **Reggiolo – Via Cantone n. 101**- Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 286/2005
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/2003
Rumore	Nulla-osta acustico

2. di dare atto che alla ditta "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L." nel Registro provinciale dei recuperatori resta attribuito il seguente numero: **217**;
3. il presente atto annulla e sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2019-2070 del 29/04/2019 adottata Arpae per la ditta "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.N.C." e volturata con atto n. DET-AMB-2024-6090 del 04/11/2024 a favore della ditta "PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L." a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;
4. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 286/2005;**
 - **Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/2003;**
 - **Allegato 4 – Nulla-osta acustico;**
5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
7. di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;
8. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
9. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 1 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
10. di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;

11. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 1 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **PATERLEGNO DI RUSSO DONATO & C. S.R.L.**

Impianto: Reggio – Via Cantone n. 101

Registro Provinciale Recuperatori n. **217**

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per la tipologia dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, 9.1 *"scarti di legno e sughero"* per le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R3 *"recupero/riciclo delle sostanze organiche non utilizzate come solventi"* di rifiuti non pericolosi;
- operazione di recupero R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* di rifiuti non pericolosi;

L'attività di recupero avviene mediante la messa in riserva di rifiuti di legno, la cernita manuale, l'adeguamento volumetrico o cippatura. Nello specifico l'attività di recupero del rifiuto di cui al codice EER 150103 può seguire due linee di lavorazione:

- a) riparazione imballaggi (pallets e casse da riutilizzare tal quali) che consiste in riparazione asportando le parti danneggiate e sostituendole con altre parti recuperate;
- b) disassemblaggio e riassettaggio imballaggi (linea Cekamon) nella quale l'imballo (pallets e altri imballaggi in legno) viene scomposto e viene riportato allo stato iniziale come assi e tozzetti.

Successivamente tali materiali vengono adeguati in lunghezza per ottenere imballi ex novo da commercializzare.

Gli imballaggi riparati e gli imballaggi realizzati ex novo da parti recuperate, hanno le caratteristiche conformi alle normative tecniche del settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate e pertanto vengono commercializzati (EUR e EPA, rispondenti alle norme UNI-EN 13698-1). Tali norme stabiliscono i criteri costruttivi e le dimensioni, pertanto la ditta dichiara che, nella riparazione dei pallet utilizza parti di ricambio con le lunghezze conformi alle caratteristiche EUR e EPA nonché tipologie di viti conformi a queste ultime.

Gli imballaggi (pallets) non riparabili sono sottoposti all'adeguamento volumetrico/cippatura per poi essere inviati ad altri impianti di recupero esterni. Analogamente i materiali non recuperabili per la riparazione e/o per la realizzazione di imballaggi vengono sottoposti a riduzione volumetrica per l'invio a successivi impianti di recupero. La riduzione volumetrica avviene mediante il trituratore. L'attività di recupero degli altri rifiuti, identificati ai EER 030101, 030105, 030199, 170201, 191207 avviene mediante riduzione volumetrica ad assi pannelli per edilizia che poi vengono utilizzati come parti di ricambio per la riparazione dei pallet. La parte restante non recuperabile verrà sottoposta a riduzione volumetrica mediante trituratore per poi essere avviata a ditte esterne. I rifiuti in ingresso provengono da: industria edile, raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

Vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- 4 banchi di riparazione dotati degli utensili necessari per la riparazione degli imballaggi di legno quali: seghe, chiodatrici pneumatiche manuali, ecc...;
- 1 macchina CEKAMON per la schiodatura degli imballaggi di legno;
- 1 macchina CEKAMON attestatrice per la riduzione a misura degli imballaggi di legno.

Nell'impianto vengono inoltre utilizzati i seguenti mezzi mobili:

- 1 segatrice SHARK 281 MEP;
- 1 sega a nastro TIPO CO 900 CENTAURO;
- trituratore mobile WILLIBALD 2800: utilizzato per ridurre volumetricamente gli imballaggi di legno

non recuperabili presso l'impianto;

- carrello elevatore telescopico, ragno semovente gommato, benna semovente gommata: utilizzati per approvvigionare il trituratore WILLIBALD o per effettuare direttamente la riduzione volumetrica e per caricare successivamente i cassoni scarrabili o i semirimorchi a scarico automatico;
- carrelli elevatori: utilizzati nella fase di carico o scarico dei materiali dai mezzi di trasporto e nell'impianto;
- transpallet manuali: utilizzati nella fase di movimentazione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto;
- automezzi con sistema scarrabile: utilizzati nella fase di carico o scarico dei materiali dai mezzi di trasporto.

La planimetria di riferimento dell'impianto è la "Tavola 3", datata ottobre 2024, acquisita agli atti di Arpae al protocollo n. PG/2025/19750 del 31/01/2025 e costituisce parte integrante del presente atto.

L'area dell'impianto è circondata da una recinzione, è dotata di uffici, spogliatoi e servizi igienici e di una pesa. Ha una dimensione complessiva pari a 2.205 m² di superficie coperta e pari a 3799 m² di superficie scoperta (di cui 1200 m² circa privi di pavimentazione impermeabile che vengono utilizzati esclusivamente per il deposito di container vuoti), ed è così suddivisa:

- area A: area di scarico dei rifiuti, posta all'interno del capannone, avente una superficie pari a 173 m²;
- area B: area destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in entrata all'impianto, posta all'interno del capannone, avente una superficie pari a 38 m². Nell'area B verranno stoccati i seguenti rifiuti:
 - in un cassone metallico da 6 m³, i rifiuti aventi EER 030105 allo stato pulverulento (segatura e trucioli) destinati alla sola messa in riserva (R13) per essere conferiti successivamente ad impianti esterni di recupero (R3);
 - in cumuli di altezza non superiore a 3 m, i rifiuti aventi EER 150103, 030101, 030199, 170201, 191207, 030105 (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti rappresentati da pannelli di truciolare e piallacci) destinati alla messa in riserva (R13) per il successivo recupero (R3) all'interno dell'azienda, finalizzato alla realizzazione di imballaggi riparati e di imballaggi realizzati ex novo da parti recuperate, aventi le caratteristiche conformi alle normative tecniche del settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate;
- area C: area di stoccaggio materiali recuperati, consistente in due aree, poste all'esterno sopra un piazzale pavimentato in calcestruzzo e aventi rispettivamente una superficie pari a 135 m² e una pari a 105 m². Nella fattispecie, trattasi dei pallets di legno recuperati (riparati/rigenerati) pronti per la commercializzazione;
- area D: zona di pertinenza del materiale da cippare con il trituratore, posta all'esterno sopra un piazzale pavimentato in calcestruzzo, avente una superficie pari a 210 m²;
- area E: area di stoccaggio del materiale cippato, posta all'interno del capannone, avente una superficie di 196 m². Nell'area E verranno stoccati in cumuli non superiori a 3 m, i rifiuti aventi EER 191207 derivanti dalla cippatura a mezzo trituratore, per essere conferiti successivamente ad impianti esterni di recupero (R3).

I rifiuti stoccati in cumuli non superano in altezza i 3 m.

Il piazzale esterno è pavimentato in calcestruzzo, dotato di idonea pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi e acque meteoriche in apposite caditoie il cui contenuto viene convogliato all'impianto di depurazione aziendale e successivamente allo scarico. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti avviene in aree confinate all'interno del capannone per cui sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. Il capannone ha pavimentazione impermeabile in calcestruzzo.

A fini dell'accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto l'operatore, che è stato opportunamente formato, effettua i seguenti controlli:

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo al fine di verificare l'assenza di materiali estranei e/o materiali non conformi;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ogni qualvolta l'analisi delle documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità;
- accettazione dei rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano

La modifica oggetto della presente autorizzazione prevede l'aumento della potenzialità autorizzata per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R3) dalle attuali 1.150 tonnellate/anno alle future 8.050 t/anno, con una potenzialità massima di trattamento pari a 35 t/giorno, prevedendo l'incremento dei turni di lavoro, senza modifiche strutturali dell'impianto esistente.

Nello specifico, la ditta utilizza 4 banchi di riparazione, con una potenzialità di recupero cadauno di 4,37 tonnellate/turno per un totale di 17,5 tonnellate/turno (4*4,37) e, considerando 2 turni giornalieri si ottengono 35 tonnellate/giorno, che, moltiplicate per 230 giornate lavorative annue, raggiungono la potenzialità pari a 8.050 tonnellate/anno. L'attività di adeguamento volumetrico mediante il tritratore si è evidenziato che sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per 5 giorni a settimana al fine di minimizzare il "disturbo" generato da questa attività.

La ditta specifica che, mediamente, un pallet pesa 25 kg e in un turno di lavoro si riescono a riparare circa 175 pallet, pari a circa 21 pallet ogni ora; questo perché la riparazione consiste solitamente nel sostituire una parte danneggiata, come un asse o un tappo, in quanto la ditta si occupa della riparazione di pallet poco ammalorati. La quota di recupero complessiva dei rifiuti in ingresso all'impianto mediante "riparazione" è pari al 80% mentre il restante 20% dei rifiuti è destinato all'adeguamento volumetrico o cippatura.

La Ditta precisa che si recupereranno i rifiuti appartenenti alla tipologia 9.1 del DM 05/02/98 smi e che pertanto la natura nonché le caratteristiche dei rifiuti saranno le seguenti: " legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggia tura" i codici EER dei rifiuti che saranno oggetto della gestione dell'impianto saranno i seguenti ; 150103, 030101, 030105, 030199 , 170201 , 191207.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
3. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria denominata "Tavola 3", datata ottobre 2024 e acquisita agli atti di Arpae al protocollo n. PG/2025/19750 del 31/01/2025.
4. La ditta deve comunicare ad ARPAE SAC Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all'aumento di produzione, entro trenta (30) giorni dal medesimo.
5. L'attività deve essere svolta conformemente a quanto previsto dal DM 05/02/1998 per la tipologia 9.1 secondo "caratteristiche", "provenienza", attività di recupero ed MPS indicate nella documentazione presentata.
6. La potenzialità massima di trattamento (operazione R3) giornaliero dell'impianto è pari a 35 tonnellate/giorno.
7. La ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs 152/06.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
9. L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto

previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.

10. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
11. I rifiuti messi in riserva con propria indipendente operazione R13 dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali").
12. Per la ricezione dei rifiuti all'impianto, sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
13. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
14. Le aree di stoccaggio che siano chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che indichi le norme di comportamento per la manipolazione di rifiuti e materiali e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
15. I rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali").
16. Tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
17. Siano eseguite sistematicamente le operazioni di pulizia all'area di stoccaggio dove avviene la messa in riserva.
18. Siano adottati sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc.).
19. Il deposito dei frammenti fini prodotti dal taglio e della lavorazione del legno segatura deve essere posizionato e predisposto avendo cura di prevenire e controllare la formazione di atmosfere esplosive secondo lo stato dell'arte. Si rammenta inoltre il rispetto integrale di quanto indicato nella documentazione agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, inerenti alla presentazione della SCIA prot. n. 9609 del 21/06/2021, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/11 in caso di modifiche ai fini antincendio.
20. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali".
21. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
22. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.

23. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
24. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
25. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
26. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
27. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Sono confermate tutte le indicazioni contenute nella Determinazione n.26769 del 06/12/2024 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna "LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (SCREENING) relativo al progetto "Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06", localizzato nel comune di Reggio (RE) ".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

Operazione R3, conformità al D.M. 05/02/1998

9.1 del D.M. 05/05/19 98	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno						R3	
9.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria[R3].						R3	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
9.1.4 lett. a	manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate;							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo o (funzionale e all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
150103	imballaggi in legno							
030101	scarti di corteccia e sughero							
030105	Segatura , trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104							
030199	rifiuti non specificati altrimenti							
170201	legno							
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06							
TOTALE		10	5	16.100	8.050	16.100	8.050	

Operazione R13, conformità al D.M. 05/02/1998

9.1 del D.M. 05/05/19 98	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno						R13
9.1.3	messa in riserva di rifiuti di legno [R13]						R13
Codice e CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
030105	Segatura , trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	6	3	40	20	0	0
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	100	500	3.200	1.600	0	0
TOTALE		106	503	3.240	1.620	0	0

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06

Lo scarico risulta costituito dalle acque di prima pioggia del piazzale scoperto dello stabilimento pavimentato in cemento di circa 2567 m², area adibita allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da pallet di legno oggetto dell'attività di recupero, materiale recuperato e cassoni collocati nell'area nord ovest del piazzale, come da planimetria di riferimento dell'impianto, denominata "Tavola 2, Tavola delle fognature", datata ottobre 2024 e acquisita al protocollo di Arpae al n. PG/2025/65893 del 07/04/2025.

Il punto di scarico è denominato S3 nella tavola e il recapito finale è il Cavo Tagliata.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso vasca di prima pioggia, dotata di sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, dimensionati per il trattamento di piazzali di superficie fino a 3000 m², pertanto conforme alle disposizioni regionali in materia di gestione delle acque di prima pioggia, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 286 e alle successive Linee guida di indirizzo, deliberate con atto della Giunta regionale n. 1860 del 18/12/2006.

Le acque pluviali provenienti dalla copertura del fabbricato non sono soggette ad autorizzazione e vengono convogliate nella rete di allontanamento e recapitati nel Cavo Tagliata nel punto indicato con S2 e S4.

Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto S3, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, grassi e oli.
2. I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate per la verifica del rispetto dei limiti, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore, in relazione alla durata dell'evento meteorico.
3. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico S3 deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione da parte di Ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
7. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e la pavimentazione del capannone devono essere mantenute costantemente pulite, con particolare riguardo alla fasi di movimentazione dei rifiuti. Inoltre la pavimentazione dei piazzali deve essere tenuta costantemente in buono stato di manutenzione ed integrità al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni o qualunque danno da usura e la Ditta deve provvedere tempestivamente ai necessari ripristini/interventi di manutenzione.
8. I piazzali devono essere dotati di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, in corpo idrico superficiale.
9. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
10. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza. A tale

scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a Ditte autorizzate.

11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
12. Per tutti i punti di scarico, recapitanti in corpo idrico superficiale, consistenti in reflui S3 e pluviali S2 e S4 si dovrà rispettare il principio dell'invarianza idraulica e quindi mantenere il coefficiente udometrico di riferimento pari a 10 l/s ogni ettaro di superficie territoriale soggetta a diverso grado di impermeabilizzazione rispetto all'uso agricolo del suolo.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni e diritti di terzi di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06

Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito da acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e recapitanti in acque superficiali nel punto di scarico denominato S1 nella "Tavola 2, Tavola delle fognature", datata ottobre 2024 e acquisita al protocollo di Arpae al n. PG/2025/65893 del 07/04/2025.

Per gli scarichi reflui domestici l'impianto di trattamento è costituito da una fossa biologica tipo imhoff e un filtro percolatore anaerobico, coerentemente alle indicazioni della DGR 1053/2003.

Il recapito finale è nel Cavo Tagliata.

Prescrizioni

1. L' impianto di depurazione (pozzetto degrassatore - fossa Imhoff - filtro percolatore anaerobico) deve corrispondere al progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
2. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
3. Il punto di controllo e prelievo deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.
4. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione da parte di Ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
6. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.

Allegato 4 – Nulla osta acustico.

La ditta è in possesso di nulla osta acustico espresso dal Comune di Reggiolo con atto acquisito in data 06/08/2018 al PGRE/2018/10207, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno.

Da quanto emerge dalla verifica d'impatto acustico, redatta dal Tecnico competente in Acustica Ambientale iscritto all'elenco nazionale, datata ottobre 2024 e presentata nel corso della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) relativamente al progetto "Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06", l'attività rispetta, nella situazione attuale e di progetto, i limiti assoluti e differenziali di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica in classe IV e pertanto l'attività in esame è acusticamente compatibile con il suo contesto territoriale in cui è collocata. In particolare, si evidenzia che la Ditta, in prossimità dell'area di lavorazione del tritatore, ha recentemente realizzato una barriera sul lato sud-ovest dello stabilimento al fine di schermare il ricettore abitativo più vicino; il manufatto è stato realizzato con 5 moduli in pannelli ciechi in acciaio fonoassorbente e fonoisolante di altezza pari a 5 metri e larghezza 3.16 metri ciascuno. A tale riguardo è stato inoltre evidenziato che l'attività di adeguamento volumetrico mediante il tritatore sarà svolta dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per 5 giorni a settimana al fine di minimizzare il "disturbo" generato da questa attività.

La ditta con le integrazioni, acquisite da ARPAE al protocollo n.PG/2025/65893 del 07/04/2025, ha trasmesso il collaudo acustico di cui alla determina n. DET-AMB-2019-2070 del 29/04/2019 adottata Arpae.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- a seguito della comunicazione della data di attivazione della gestione rifiuti conforme al D.M. n. 152/2022, ed entro 30 giorni da tale data, dovranno essere eseguiti idonei rilievi fonometrici di verifica dei livelli di rumore previsti, da effettuare nelle condizioni potenzialmente più critiche, nel rispetto delle metodiche indicate dalle norme tecniche specifiche. La ditta dovrà inviare una relazione tecnica che descriva le modalità ed i risultati di tali misure ad ARPAE ed al Comune di Luzzara.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.